

**COMUNE DI FOSSO’
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE URBANA VETERINARIA E TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l’uomo e riconoscendo nelle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Articolo 2 – Riferimenti normativi e profili istituzionali

1. Testo Unico delle Leggi Sanitarie - D.P.R. 31 marzo 1979, conferisce al Sindaco la vigilanza sull’osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Ai sensi del R.D. n. 45 del 03/02/1901 e del D.P.R. n. 4 del 14/01/1972, il Sindaco, nell’esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria, si avvale dell’Azienda ULSS;
3. Il regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, agli artt. 17, 18 e 24, prevede che qualsiasi concentrazione di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi, rientrano nella definizione “concentrazione di animali”.
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 ed 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull’osservanza delle leggi e sulle norme riguardanti la protezione degli animali, ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.
5. Nel territorio comunale, il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica può disporre di provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
6. La Legge n. 157 del 11/02/1992 determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
7. Il Comune, in base alla Legge 281/1991 ed alla Legge Regionale 60/1993 (modificata con Legge Regionale 17/2014), promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
8. La legge n. 189 del 20/07/2004 detta le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

9. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato le Linee Guida per la gestione delle materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
10. La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 3 del 03/01/2005, ha dettato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e *pet-therapy*) indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.
11. La Giunta Regionale del Veneto, con l'Allegato A della DGR n. 272 del 06/02/2007, ha adottato le linee guida da applicare al regolamento di Igiene Urbana Veterinaria.
12. L'accordo Stato Regioni del 23/01/2013 ha dettato disposizioni riguardanti l'anagrafe canina.
13. La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R. 1627 del 09/09/2014, ha approvato le Linee guida per l'identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione e relativi allegati.
14. Il Regolamento CE 1069/2009 e la D.G.R. n. 422 del 10/04/2018 dettano disposizioni per lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse di animali da compagnia sul territorio regionale, in particolare quest'ultima recepisce i contenuti del Regolamento UE 142/2011.
15. L'Azienda Veritas, gestore del Servizio di Igiene Urbana, concorre, con gli Ispettori Ambientali e per quanto di competenza, al controllo ed all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 3 – Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie di animali rientranti nelle sottoindicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Si definisce:
 - a. animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono, altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi se detenuti per le sopra citate finalità;
 - b. animali da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente per uso proprio, per il consumo in ambito familiare e la cui detenzione, in numero limitato, è autorizzata dal Sindaco, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ULSS 3 Serenissima;
 - c. animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambito urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio colombi di città, roditori, blatte, insetti, altri artropodi di interesse sanitario e veterinario, etc.);
 - d. gatto libero: il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio;
 - e. colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere

opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'ULSS 3 Serenissima ;

- f. fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale;
- g. allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- h. commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita degli animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
- i. si definisce altresì: disinfezione: l'insieme di operazioni poste in atto per distruggere i microrganismi patogeni di contaminazione (microbi e virus) presenti in un determinato ambiente;
- j. disinfestazione: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed all'eliminazione degli organismi animali agenti di malattia o vettori attivi e passivi (zanzare, blatte, acari, imenotteri pungitori, etc.) responsabili di determinare, direttamente o indirettamente, particolari forme patologiche nell'uomo o negli animali;
- k. derattizzazione: l'insieme delle operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed al controllo demografico dei ratti.

Articolo 4 – Detenzione e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento degli animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza; in particolare deve:
 - a. rifornirlo di cibo adeguato ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
 - b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e. garantire la tutela di terzi dalle aggressioni;
 - f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
 - h. qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano un rifugio dove nascondersi;
 - i. gli animali non in grado di convivere con altri, devono essere tenuti adeguatamente separati;
 - j. i detentori di animali esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
3. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

4. È vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di detenzione similare, salvo che per misure sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee e di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
5. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi ed irritanti.
6. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
7. Detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti scarsamente areati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata areazione.
8. Sono rigorosamente vietati i combattimenti fra animali e l'addestramento a tal fine.
9. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
10. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R.V.1707/2004).
11. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse.
12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
13. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
 - a. L'areazione del veicolo;
 - b. La somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c. La protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
14. È fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'acattonaggio
15. È vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solo da un medico veterinario.
16. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

Articolo 5 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6 – Animali sinantropi

Il Sindaco, ai sensi del d.lgs. 267/2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su indicazione della Regione Veneto o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, l'eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato

sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

Articolo 7 – Avvelenamento e trappole

1. È proibito spargere e depositare in luoghi accessibili ad animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
3. I medici veterinari privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'ULSS 3 serenissima.

Articolo 8 – Esposizione e commercializzazione di animali

1. Nei casi di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non siano sottoposti ad eccessivo stress e non siano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ULSS 3 Serenissima, si devono assicurare agli animali, anche durante la chiusura infrasettimanale:
 - a. la condizione di benessere;
 - b. la somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c. un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose, e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d. che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero ed alle caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e. che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.
3. Gli animali venduti e/o ceduti devono essere consegnati all'acquirente in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori, commisurati alle caratteristiche degli animali ed alla durata del trasporto.
4. Deve essere compilato un registro di carico e scarico degli animali che consenta la tracciabilità di tutti gli animali, in particolare di quelli morti.
5. È vietato:
 - a. esporre animali a raggi solari diretti, sia all'aperto sia in vetrina;
 - b. somministrare cibo costituito da animali vivi in presenza, o in vista, di estranei alla conduzione dell'attività produttiva;
 - c. esporre animali che non sono in buone condizioni di salute, che dovranno essere ricoverati in spazi dedicati.

Articolo 9 - Allevamento, addestramento e custodia di animali

2. Chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, deve presentare domanda al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, specificando i seguenti requisiti:
 - a. la persona responsabile dell'attività;
 - b. la specie dell'animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
 - c. che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano i requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dall'ULSS 3 Serenissima;
 - d. l'aggiornamento dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

Articolo 10 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed all'autorizzazione igienico-sanitaria del Servizio Veterinario dell'ULSS 3 Serenissima.
2. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. Tutti i cani devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe canina.
4. In merito alle manifestazioni popolari il sindaco, sentito il parere favorevole dell'ULSS 3 Serenissima, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 11 - Animali d'affezione

1. si ritiene opportuno che sia contrastato il dono di animali d'affezione come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni, senza il consenso di chi ne esercita la patria potestà.
2. Per la presenza in una civile abitazione di un numero di cani superiore a cinque, oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione dei cuccioli per il periodo necessario all'allattamento e comunque mai superiore a i due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è richiesto il preventivo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'ULSS 3 Serenissima.
3. Se un animale viene lasciato all'interno di un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo da permettere un'opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.
4. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a luoghi pubblici, o aperti al pubblico, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.

5. I cani nei locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto, devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5 metri e comunque usare modi tali da impedire il contatto fisico fra cane e persone presenti; i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

Articolo 12 - Smaltimento di spoglie di animali

1. È consentito lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse di animali d'affezione, con esclusione dei circuiti commerciali nonché dei canili e dei rifugi per cani, anche in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), ai sensi della DGRV N. 422 DEL 10 /04/2018 e nel rispetto di quanto previsto all'Allegato VI, capo III, Sezione I, paragrafo 3 del Regolamento UE 142/2011, lett. a), in cui si prevede che il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori ed onnivori non possano accedervi.
2. Il prelievo e l'avvio allo smaltimento di carogne di animali che si trovano su suolo pubblico viene effettuato dagli Ispettori Ambientali di Veritas, in alternativa il Comune potrà avvalersi di aziende private con le quali sia stata stipulata convenzione.

Articolo 13 – Pet – therapy

Il Comune riconosce i benefici della Pet-therapy e promuove ed agevola le iniziative sul proprio territorio per il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy.

Articolo 14 - Anagrafe canina

1. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare dal Medico Veterinario l'animale entro il secondo mese di vita, tramite l'inoculazione del microchip e contestualmente richiedere il rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe canina, che costituisce il documento di identità e deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà.

Articolo 15 - Cani – Strutture di ricovero

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

2. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio, oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola che impedisca al cane di mordere, con particolare riferimento ai cani a rischio di maggiore aggressività.
3. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartello di divieto.
4. Nei casi di custodia temporanea dei cani all'interno di un recinto, la superficie del pavimento del box coperto e dell'area circostante non dovrà essere inferiore alle misure di cui alla tabella di seguito riportata. La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile
5. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico. Tale recinzione dovrà essere costruita in modo da impedire fughe e/o sconfinamenti all'esterno del cane ivi presente.
6. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni de 06/02/2003, recepito con D.P.C.M n. 358 del 28/02/2003, le dimensioni minime dei box e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima del terreno adiacente al box per il movimento del cane in m ²	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale. Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi , per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 16 – Gatti e colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal comune.
2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, oltre ad esserne responsabile ai sensi dell' Art. 4 comma 2 del presente Regolamento, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

- a. Spetta all’Azienda ULSS 3 Serenissima la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l’identificazione delle colonie stesse;
- b. Previo accordo con i Servizi Veterinari dell’Azienda ULSS 3 Serenissima , le associazioni e gli enti iscritti all’Albo Regionale o i singoli cittadini, possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- c. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro “habitat”: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio veterinario dell’Azienda ULLS 3 Serenissima.

Articolo 17 – Animali d’affezione e compagnia detenuti in terrari

1. Per le specie di animali detenuti in terrari devono essere osservate le seguenti specifiche:
 - a. le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche di ogni specie;
 - b. date le caratteristiche eteroterme di questi animali, va prestata particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura e umidità;
 - c. qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di viaggi al seguito del proprietario e di trasporto e/o ricovero per motivi sanitari.

Articolo 18 – Pesci ed animali acquatici

1. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche e del proprio comportamento sociale, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento;
2. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell’acqua che deve avere caratteristiche chimico-fisiche e temperatura conformi alle esigenze fisiologiche della specie detenuta;
3. è sconsigliato l’uso di acquari sferici o con pareti curve.

Articolo 19 – Altre specie di animali

1. Per la detenzione di animali a scopo di affezione degli animali allevati a scopo industriale e/o non solitamente allevati a scopo d’affezione, si forniscono le seguenti specifiche:
 - a. la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione all’ULSS 3 per la valutazione dell’eventuale rischio sanitario;
 - b. il Servizio Veterinario potrà individuare la fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a.;
 - c. per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si fa riferimento al “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” comunale.

Articolo 20 - Sanzioni				
Art.	Comma	Descrizione	Minimo	Massimo
4	1	Detenzione e maltrattamento di animali	75	500
4	da 2a. 2j.	Detenzione e maltrattamento di animali	50	500
4	Da 3 a 7	Detenzione e maltrattamento di animali	50	500
4	8 e 9	Detenzione e maltrattamento di animali	100	500
4	10 e 11	Detenzione e maltrattamento di animali	50	500
4	12	Detenzione e maltrattamento di animali	75	500
4	13	Detenzione e maltrattamento di animali	50	500
4	14	Detenzione e maltrattamento di animali	25	500
4	15	Detenzione e maltrattamento di animali	100	500
4	16	Detenzione e maltrattamento di animali	25	500
5	1	Cattura detenzione commercio fauna selvatica	50	500
7	1	Avvelenamento e trappole	100	500
7	2	Avvelenamento e trappole	50	500
7	3	Avvelenamento e trappole	50	500
8	1 e 2	Esposizione e commercializzazione di animali	75	500
8	Da 3 a 5	Esposizione e commercializzazione di animali	75	500
9	1a. e 1b.	Allevamento, addestramento e custodia animali	25	500
9	1c. e 1d.	Allevamento, addestramento e custodia animali	50	500
10	1	Mostre fiere esposizioni e circhi	100	500
10	2 e 3	Mostre fiere esposizioni e circhi	50	500
11	1 e 2	Animali d'affezione	25	500
11	3	Animali d'affezione	50	500
11	4	Animali d'affezione	75	500
11	5	Animali d'affezione	50	500
14	1	Anagrafe canina	50	500
15	1	Cani – strutture di ricovero	25	500
15	2	Cani – strutture di ricovero	75	500
15	3	Cani – strutture di ricovero	25	500
15	Da 4 a 6	Cani – strutture di ricovero	50	500
16	2	Gatti e colonie feline	75	500
16	3b. e 3c.	Gatti e colonie feline	50	500
17	Da 1a. a 1c.	Animali d'affezione detenuti in terrari	25	500

18	1 e 2	Pesci e animali acquatici	25	500
19	1a.	Altre specie di animali	25	500

Art. 21 - Abrogazioni e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento s'intendono automaticamente abrogate e/o modificate dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esse contrastanti.
3. Il presente regolamento entra in vigore
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono automaticamente abrogati il Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 20/07/1987 ed i seguenti commi e Articoli del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2013:
 - a. Commi 1 d), 1 L) ed 1 m) dell' Art. 24;
 - b. Gli Artt. 28, 29, 30, 31 e 32 e parte della tabella dell'art. 69 in cui si fanno riferimento alle sanzioni disciplinate dagli articoli soppressi.